



IL SINDACO

Vista la nota di RFI S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Direzione Operativa Infrastrutture - Unità Territoriale Milano Linee Sud, nostro protocollo n. 12748/2026, avente a oggetto "Richiesta di emanazione ordinanza contingibile e urgente per taglio rami e alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria";

Visto l'articolo 52 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 che recita: *"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei."*

Visto altresì l'articolo 55 del suddetto d.P.R., che recita: *"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale"*;

Preso atto dei gravi disagi che, in passato, la caduta di vegetazione presente sulle aree adiacenti alle linee ferroviarie ha creato al servizio ferroviario in occasione di eccezionali fenomeni meteorologici in tutto il territorio italiano;

Considerato che il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie e ritenuto pertanto necessario e urgente impartire precise direttive in merito al taglio di alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie;

Considerato inoltre che, con l'approssimarsi della stagione estiva, si ripresenta la necessità di avviare azioni preventive e generalizzate necessarie a scongiurare sia la crescita incontrollata o la caduta di alberi in prossimità delle linee ferroviarie, sia il possibile sviluppo di incendi lungo le medesime linee;

Ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza tutta e dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo, che minaccia l'incolumità pubblica e costituisce possibile causa di interruzione di pubblico servizio, rappresentato dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana;

Considerato che i proprietari dei terreni confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde di loro proprietà al fine di evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo sopra descritte;

Visto l'articolo 50, comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il vigente Statuto Comunale;

Considerato che sul presente atto è stato effettuato in via preventiva il controllo di regolarità tecnica e contabile come previsto dall'articolo 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa acquisizione del parere favorevole del Responsabile dei procedimenti facenti capo all'Ufficio Ecologia e tutela ambientale;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Codogno, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere costantemente:

- al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine, e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- a rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinante con i propri fondi, così come previsto dagli articoli 52 e 55 del d.P.R. 753/1980;

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni e che della stessa venga data notizia sul sito istituzionale del Comune e sui mezzi di informazione in modo da assicurarne la più ampia conoscenza;
2. venga trasmessa a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriali - Unità Territoriale Milano Linee Sud a mezzo PEC a rfi-doi.doit.mi.utls@pec.rfi.it per la vigilanza e al Servizio di Polizia Locale;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso le autorità competenti e con le modalità di legge vigenti al momento dell'emanazione del presente atto;

Codogno, 5 giugno 2026

IL SINDACO

Francesco Passerini

firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 82/2005

Firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005 dalle seguenti persone:

PASSERINI FRANCESCO in data 05/06/2026